

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Corrado Quartarone - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

## CIRCOLARE N. 9/2017

### AI GENTILI CLIENTI

*Loro sedi*

#### OGGETTO: **LO SPLIT PAYMENT ALLA LUCE DEI NUOVI CHIARIMENTI**

### Applicazione dello split payment

---

Il meccanismo di scissione dei pagamenti o split payment, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di stabilità 2015 a decorrere dal 01.01.2015, è previsto dall'articolo 17-ter del D.p.r. 633/1972 ove è disposto che il versamento dell'Iva esposta sulle fatture ricevute dai soggetti ivi contemplati sia a carico dei soggetti medesimi. Ricordiamo che, come il MEF ha confermato, "i soggetti passivi dell'Iva, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17-ter, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto n. 633 del 1972 con "semplicemente" l'annotazione scissione dei pagamenti". Appare utile precisare che meccanismo riguarda esclusivamente le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori ai sensi dell'articolo 21 del D.p.r. 633/1972; devono ritenersi escluse le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla Legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

### Soggetti coinvolti

---

Il D.L. 50/2017 ha previsto un significativo aumento dei soggetti coinvolti, con effetto a partire dal 1° luglio 2017. In primis, in forza della nuova disposizione, si trovano ad applicare il meccanismo dello split payment soggetti che prima erano esclusi, come i soggetti che effettuano prestazioni assoggettate a ritenuta alla fonte ovvero i lavoratori autonomi, i soggetti che esercitano arti o professioni, quelli che esercitano prestazioni di

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

intermediazione, cessioni di brevetti nonché tutte le altre prestazioni per le quali è previsto l'obbligo di operare una ritenuta a titolo di acconto o di imposta da parte del committente ai sensi del D.p.r. 600/1973.

Restano, invece, esclusi dall'applicazione del meccanismo dello Split payment i soggetti che, in via generale, determinano i loro versamenti IVA in maniera forfetaria, come, a titolo esemplificativo, le Associazioni che hanno optato per l'adesione al regime previsto dalla Legge 398/1991.

Con le modifiche normative di cui al D.l.n. 50/2017 è aumentato il numero di soggetti destinatari della norma in esame che, oltre alla generalità delle Amministrazioni Pubbliche ex articolo 1, comma 2, della Legge 196/2009, ricomprende i seguenti soggetti destinatari:

- le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, sia mediante controllo “di diritto” ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) Codice civile, ovvero del possesso della maggioranza delle quote, sia mediante controllo “di fatto” ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 n. 2) Codice civile, ovvero esercizio di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della controllata;
- le società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni, solo mediante controllo “di diritto” ex articolo 2359 comma 1 n. 1) Codice civile;
- le società controllate direttamente o indirettamente ex articolo 2359, comma 1, n. 1) Codice civile, da parte delle società sopra menzionate;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, con la possibilità che, con apposito decreto ministeriale, venga individuato un indice alternativo di riferimento.

Recentemente il D.L. n. 148/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, ha ulteriormente ampliato la platea dei soggetti destinatari ricomprendendo, a far data dal 01.01.2018, anche:

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o dagli enti precedentemente menzionati;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co.1, n. 1, c.c., anche da enti di cui ai punti precedenti.

Stante le difficoltà interpretative riscontrate in fase attuativa del D.I. 50/2017, con la recentissima Circolare n. 27/E del 07 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema chiarendo come, ai fini dell'esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti, occorra fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (di seguito IPA), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", che, pur essendo inclusi nell'anzidetto elenco, non sono destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Inoltre, in considerazione, dell'allargamento dell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti, per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni, sono stati espressamente individuati i soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la pubblicazione di appositi elenchi, [l'inclusione nei quali determina un effetto costitutivo.](#)

In particolare, in sede di prima applicazione occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, in data 31 ottobre 2017 e reperibili al seguente link

[http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50\\_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/](http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/)

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## Operazioni escluse: precisazioni circolare 27/E/2017

---

Trattando l'ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, la Circolare 27/E, ha fornito alcune interessanti precisazioni e in particolare ha previsto l'esclusione, dall'ambito applicativo della norma, per le operazioni per le quali l'acquirente si avvale del regime previsto per gli esportatori abituali, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del D.p.r. 633/1972.

In pratica, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la soluzione già proposta dall'Assonime con la Circolare n. 18/2017 del 25 luglio secondo la quale il meccanismo del plafond prevale sullo split payment.

L'Agenzia ha altresì previsto un'ulteriore ipotesi di esclusione nel caso di operazioni permutative, in quanto il meccanismo dello split sarebbe in contrasto con l'art. 1552 del codice Civile.

Si precisa tuttavia che la scissione dei pagamenti trova applicazione nel caso in cui la permuta prevede conguagli in denaro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 16.11.2017

Studio Giuliano